



# COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192

www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: comune.bottanuco@tin.it PEC:

comune.bottanuco@postecert.it

## RELAZIONE

Art. 34, comma 20, D.L. 179 del 18/10/2012 convertito in legge n. 221 del 17/12/2012

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

#### Premesso che:

- l'Amministrazione comunale di Bottanuco intende affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica delle aree comunali e servizi connessi al fine di recepire la normativa in materia di illuminazione pubblica e risparmio energetico che prevede la necessità di ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche
- l'Amministrazione comunale di Bottanuco intende razionalizzare i consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, ottimizzandone i costi di esercizio e la manutenzione vista la loro obsolescenza;
- la Società Linea Servizi s.r.l., quale compagine partecipata dal Comune di Bottanuco attraverso la società Unica s.p.a., ha avanzato uno studio di fattibilità economico-finanziaria per l'ammodernamento della rete, conversione a LED e gestione dei predetti impianti di illuminazione pubblica e servizi connessi, ivi compresi i relativi servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a una proposta di affidamento diretto della concessione del servizio suindicato;

#### Preso atto che:

- la giurisprudenza qualifica l'attività di illuminazione pubblica come servizio pubblico locale. (cfr., *ex multis*, Cons. st., sez. V, 2 settembre 2013, n. 4339; T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 11 giugno 2009, n. 966; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 27 maggio 2010, n. 2165):
- Anche l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) ha affermato che il servizio di pubblica illuminazione è «*per sua stessa natura, rivolto a fini sociali e destinato a soddisfare direttamente e in via immediata esigenze generali della collettività. Come tale,*

*ha, quindi, natura di servizio pubblico locale».* (cfr. AVCP, parere n. 128 del 5 novembre 2009);

- secondo la giurisprudenza citata, ne deriva che, trattandosi di servizi pubblici locali di rilevanza economica, vale la considerazione per cui non sussiste *“per gli enti locali un obbligo assoluto e inderogabile di affidarli a terzi sul mercato con esclusione di ogni forma di gestione diretta (tramite internalizzazione pura e semplice ovvero con il ricorso all’in house);*
- l'art. 34, commi 20 ss., del d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012, ha prescritto che al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;

**Ritenuto pertanto che:**

- per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento diretto, si possa rilevare quanto segue;
- a partire dalla sentenza *“Teckal”*, l'ordinamento comunitario ha evidenziato come non sia necessario rispettare le regole della gara in materia di appalti pubblici nell'ipotesi in cui concorrano i seguenti elementi: a) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto aggiudicatario un *“controllo analogo”* a quello esercitato sui propri servizi; b) il soggetto aggiudicatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza (Corte di giustizia, 18 novembre 1999, in C-107/98);
- successivamente, a tale due requisiti si è aggiunto quello relativo al capitale totalmente pubblico del soggetto affidatario (Corte di giustizia, 11 gennaio 2005, in C-26/03, *Stadt Halle*);
- nel corso del tempo, i giudici comunitari hanno specificato i contorni del concetto di controllo *“analogo”*, giungendo a precisare che, ai fini della legittimità di un affidamento diretto, l'organo di amministrazione del soggetto affidatario non deve avere rilevanti poteri, che devono essere invece direttamente attribuiti all'amministrazione affidante (Corte di giustizia, 13 ottobre 2005, in C-458/03, *Parking Brixen*) e, ancora, che il controllo esercitato da quest'ultima sul soggetto affidatario deve prevedere strumenti di tipo pubblicistico maggiormente penetranti rispetto ai poteri già riconosciuti dal diritto societario, così da garantire il potere in capo alla amministrazione affidante la possibilità di influire sulle decisioni assunte dal soggetto affidatario (Corte di giustizia, 11 maggio 2006, in C-340/04,

*Carbotermo*) ovvero, in altri termini, di esercitare penetranti poteri di controllo e di ingerenza gestionale, a fronte di una corrispondente limitazione delle prerogative normalmente attribuite agli organi societari (Corte di giustizia, 10 settembre 2009, in C-573/07, *Sea*);

- più recentemente ancora, si è ulteriormente precisato che nel caso di società a capitale interamente pubblico partecipate da una pluralità di enti locali, il controllo da parte di queste ultime sulla società deve essere esercitato “congiuntamente”, deliberando anche a maggioranza (Corte di giustizia, sez. III, 13 novembre 2008, in C-324/07) e che quando più soggetti di natura pubblica istituiscono in comune una società incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti, oppure quando un soggetto di natura pubblica aderisce ad una compagine siffatta, *“la condizione relativa all'esercizio congiunto di un controllo “analogo” è soddisfatta qualora ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi dell'entità suddetta”* (Corte di giustizia, 29 novembre 2012, in C-182/11 e 183/11, *Econord*);
- l'istituto dell'affidamento *“in house”* è stato formalmente recepito, per quanto riguarda le concessioni, dall'art. 17 della direttiva 2014/23/UE, nonché dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., prevedendo la possibilità di affidamento diretto al ricorrere delle seguenti condizioni: a) l'amministrazione affidante (anche congiuntamente con altre amministrazioni) esercita sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, da intendersi come un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dall'amministrazione affidante (anche congiuntamente con altre amministrazioni); c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata);
- occorre aggiungere che il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016 ha ribadito, all'art. 16, che *“le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”* e che *“gli statuti delle società di cui al*

*presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”;*

- infine, con delibera n. 235 del 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC ha emanato le Linee guida di attuazione dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici, in cui sono stati specificati i requisiti richiesti ai fini dell'affidamento *in house* dall'art. 5 del Codice stesso e dagli artt. 4 e 16 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nonché sono state previste le modalità di iscrizione all'apposito elenco di cui all'art. 192 predetto, secondo le quali la domanda di iscrizione costituisce requisito di legittimità dell'affidamento diretto ma solo a partire dal 30 novembre 2017;

**Ciò rilevato**, si ritiene che sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto della concessione redatta alla società Linea servizi s.r.l. per i seguenti motivi. Unica servizi s.p.a. è società a totale capitale pubblico direttamente partecipata dal Comune e dotata di un apparato di controllo “analogo” tale da consentire agli enti soci di esercitare un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società, in linea con quanto previsto, da ultimo, dalla direttiva 2014/23/UE, nonché dalla normativa nazionale in tema. Da tale punto di vista, rileva, in particolare, l'art. 39 dello statuto che assegna al Consiglio di sorveglianza, quale organo espressione di ogni singolo socio, “*poteri analoghi a quelli spettanti ai singoli enti locali soci nei confronti dei propri servizi*”, i quale sono esercitati, tra le altre cose, svolgendo “*un’azione propulsiva e propositiva sulle linee strategiche ed operative dalla Società, in modo da provvedere al necessario coordinamento dell’azione societaria con gli obiettivi delle amministrazioni pubbliche affidanti*”, impartendo “*direttive vincolanti in tema di linee strategiche aziendali*” nonché deliberando sulle “*autorizzazioni relative ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché sulle autorizzazioni relative alle operazioni strategiche*”. Inoltre, a norma dell'art. 4 dello statuto, l'attività sociale deve essere resa “*prevalentemente*”, in via diretta o tramite società partecipate, a favore degli enti pubblici soci (ciò si deve tradurre, una volta recepita la direttiva 2104/23/CE anche nel nostro ordinamento, nella destinazione dell'attività sociale, per oltre l'80% , a favore degli enti soci).

**Ciò verificato**, si ritiene che Unica servizi s.p.a., quale socio di Linea servizi s.r.l., ossia della compagine affidataria diretta, in ipotesi, dell'attività in questione, sia in grado, a sua volta, di

esercitare un controllo “analogo” nei termini suddetti su quest'ultima. Da tale punto di vista, rilevano gli artt. 19-*bis* e ss. dello statuto di Linea servizi s.r.l., a norma dei quali i soci esercitano un controllo “*analogo, congiunto e differenziato*” attraverso un comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo nonché attraverso un comitato tecnico di controllo per ogni divisione in cui è strutturata la società. A tali comitati, composti da un rappresentante per ogni ente socio affidante, sono attribuiti poteri di controllo “*su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento*”. Il sistema di controllo così delineato risulta in linea con quanto statuito nelle sentenze della Corte di giustizia 10 settembre 2009, in C-573/07, *Sea* e 29 novembre 2012, in C-182/11 e 183/11, *Econord*. Inoltre si rileva che, sempre a norma dell'art. 19-*bis* dello statuto, “*la società gestisce i servizi in via esclusiva a favore dei soci affidanti*”. Risulta, così, soddisfatto l'ulteriore requisito relativo alla prestazione a favore degli enti soci di una quota superiore all'80% della complessiva attività sociale, oltre a quelli dell'intero capitale pubblico e dell'esercizio sul soggetto affidatario di un controllo “analogo” a quello esercitato sui propri uffici.

**Ritenuto inoltre che** per quanto riguarda le ragioni che giustificano l'affidamento diretto, si possa rilevare quanto segue;

- la forma di affidamento prescelta consente all'Amministrazione comunale, da un lato, di non impegnare significative risorse finanziarie per l'effettuazione dei servizi dati, dall'altro lato, lascia intatto il diritto-dovere, da parte della medesima Amministrazione, di effettuare controlli affinché la gestione dei servizi pubblici affidati sia effettuata in conformità alla normativa vigente e con adeguata soddisfazione da parte degli utenti; in particolare, da tale punto di vista, la possibilità di effettuare sulla società affidataria un controllo "analogo" a quello esercitato sui propri servizi consente all'Amministrazione comunale di orientare le modalità di erogazione dei servizi verso le esigenze dei cittadini in maniera senz'altro maggiormente incisiva rispetto a quanto sarebbe possibile in caso di affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica a soggetti privati terzi;
- secondo lo schema tipico della concessione, il corrispettivo a favore del concessionario, a fronte dell'opera da esso prestata nella realizzazione degli interventi volti all'ammodernamento e al risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Bottanuco e di gestione dei relativi servizi, consiste esclusivamente nell'attribuzione al medesimo di un importo minore rispetto a quanto oggi pagato per il costo dell'energia e della manutenzione ordinaria e straordinaria;
- dall'analisi dello studio di fattibilità economico - finanziaria, si evince la sostenibilità dell'iniziativa proposta nonché si evidenziano valori di rendimento coerenti con la mission aziendale di Linea Servizi s.r.l., quale compagine a capitale interamente pubblico dedita alla

resa di servizi nei confronti degli enti soci più che alla massimizzazione del profitto, come avviene naturalmente, invece, per le imprese private;

**Vista** la relazione dello Studio Mecca Engineering Srl, allegata al presente atto quale parte sostanziale, dalla quale si evince a seguito dall'analisi dello studio di fattibilità economico – finanziaria la convenienza, in termini economici e qualitativi, del servizio offerto dalla società in Linea Servizi s.r.l. rispetto a quelli reperibili sul mercato.

**Vista** la proposta presentata da Linea servizi s.r.l., corredata da uno studio di fattibilità economico - finanziaria da un capitolato tecnico, nonché da una bozza di contratto/convenzione,

Tutto ciò premesso, preso atto, ritenuto, visto

#### **RITIENE**

- di considerare il presente atto quale relazione ai fini dell'affidamento di servizi pubblici ai sensi del disposto di cui all'art. 34, commi 20 ss., del d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012;
- di considerare sussistenti, nel caso illustrato, i requisiti previsti dalla normativa comunitaria di affidamento diretto della concessione di ammodernamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché di ritenere sussistenti adeguati motivi che giustificano tale scelta.

Bottanuco, 14 novembre 2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**  
(Paganelli Geom. Moris)

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445,  
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate



Comune di

**BOTTANUCO**

Verifica sostenibilità economica affidamento  
in house

INDICE

<b>1</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>- 3 -</b>
<b>2</b>	<b>VERIFICA SOSTENIBILITA' ECONOMICA</b>	<b>- 3 -</b>
<b>3</b>	<b>CONFRONTO CON IL CONTRATTO CONSIP</b>	<b>- 4 -</b>
<b>4</b>	<b>CONCLUSIONI</b>	<b>- 8 -</b>

## 1 OGGETTO

Il presente documento intende verificare la sostenibilità economica con l'affidamento in house del servizio di pubblica illuminazione a Linea Servizi.

## 2 VERIFICA SOSTENIBILITA' ECONOMICA

In seguito all'analisi dello studio di fattibilità presentato da Linea Servizi è emerso che la partecipata provvederà ad effettuare le seguenti lavorazioni :

- Efficientamento e riqualificazione dell'intero impianto di pubblica illuminazione
- Realizzazione di numerosi ampliamenti dell'impianto di pubblica illuminazione
- Efficientamento e ampliamento dell'impianto TVCC
- Realizzazione di 5 nuovi impianti controllo accesso varchi
- Efficientamento e riqualificazione degli impianti semaforici
- Gestione dell'energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione per l'intera durata della concessione
- Gestione della manutenzione ordinaria + straordinaria per l'intera durata della concessione
- Gestione della manutenzione decennale per gli impianti TVCC
- Gestione della manutenzione decennale per gli impianti controllo accesso varchi
- Gestione biennale della piattaforma integrata controllo accesso varchi
- Messa a disposizione degli importi necessari per procedere al riscatto degli impianti attualmente di proprietà di Enel Sole

Analizzando gli importi indicati nello studio di fattibilità e nel business plan, secondo l'esperienza pluriennale del nostro studio tecnico in progettazione di impianti di pubblica illuminazione ed in seguito a quanto visto in altre gare espletate possiamo considerare che :

- I prezzi indicati per la manutenzione ordinaria sono competitivi e tale importo si può definire al di sotto dei prezzi comuni di mercato
- I prezzi indicati per la manutenzione straordinaria sono competitivi e tale importo si può definire al di sotto dei prezzi comuni di mercato

- I vari prezzi delle apparecchiature elettriche e di tutti i materiali indicati nello studio di fattibilità, sono in linea con i prezzi che il mercato offre. Il vantaggio è che Linea Servizi, nominerà l'installatore degli impianti in seguito ad una gara di lavori, quindi i prezzi indicati saranno oggetto di ulteriori ribassi. Essendo un affidamento in house tale sconto di gara si ripercuoterà positivamente anche sull'economicità comunale andando ad abbattere ulteriormente il canone annuo complessivo di gestione
- Il canone proposto di gestione dell'intero impianto di pubblica illuminazione risulta essere inferiore rispetto a quanto il comune attualmente spende annualmente. Il comune quindi oltre ad avere tutte le nuove attività descritte precedentemente, avrà anche una minor spesa annua.
- Dall'analisi del business plan si può osservare che il tasso di interesse applicato al finanziamento è molto competitivo ed inferiore rispetto ad altre gare analoghe di gestione espletate
- trattandosi di studio di fattibilità, si prevede che il successivo passaggio al progetto definitivo andrà ad affinare notevolmente le varie lavorazioni necessarie ed a definire con esattezza le potenze dei vari corpi illuminanti. Tutto questo comporterà un ulteriore beneficio economico per la prevista riduzione delle lavorazioni necessarie e una riduzione della potenza totale consumata.

### 3 CONFRONTO CON IL CONTRATTO CONSIP

La legge 488 del 1999, all'art. 26 comma 3, prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo – qualità, come limiti massimi .....*".

Il concetto di adesione a convenzioni Consip viene ulteriormente sottolineato nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012 art. 1 comma 7 (spending review) dove viene riportata la necessità per l'Amministratore di aderire alle proposte Consip se l'oggetto del bando risulta compreso nell'elenco dei servizi gestibili tramite convenzione CONSIP.

Lo stesso articolo elenca inoltre ipotesi derogatorie in cui la Pubblica Amministrazione può procedere al di fuori della predetta modalità nel caso in cui si utilizzi una procedura di evidenza pubblica e si prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP. Tale previsione è stata più volte rivista, da ultimo con D.L. 66/2014 e dalla c.d. legge di stabilità 2016: il legislatore vuole porre l'attenzione delle PA affinché la fornitura di alcuni beni e servizi avvenga prendendo come riferimento i contratti CONSIP, tuttavia *consente* l'utilizzo di altre soluzioni se la verifica dei costi e delle proposte contenute nella convenzione CONSIP non risultino economicamente vantaggiose.

La convenzione che CONSIP ha messo a disposizione delle Amministrazioni comunali per la pubblica illuminazione è il "Servizio Luce 3" (che sarà il veicolo CONSIP per l'assegnazione delle commesse di Illuminazione Pubblica per il biennio 2016-2017). Questa convenzione prevede sia la gestione dell'impianto inteso come manutenzione che la fornitura di energia elettrica.

La proposta presentata da Linea Servizi, prevede una fornitura di servizio (gestione degli impianti inteso come manutenzione e fornitura di energia elettrica), l'esecuzione di lavori di riqualificazione/efficientamento energetico e lavori aggiuntivi relativi ad ampliamenti illuminotecnici, a servizi di TVCC e controllo accesso varchi.

Più specificamente sono previste le seguenti opere e servizi:

- Fornitura ed erogazione di energia elettrica
- Esercizio degli impianti
- Manutenzione ordinaria e programmata preventiva
- Manutenzione straordinaria
- Adeguamento normativo, sia dal punto vista prettamente illuminotecnico che impiantistico, di tutti gli impianti oggetto della Concessione secondo le modalità indicate nel presente studio di fattibilità.
- Realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica finalizzati in particolare al risparmio energetico.
- Eventuale gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici.
- Ampliamenti dell'impianto di pubblica illuminazione
- Adeguamento e ampliamento dell'impianti TVCC e gestione decennale
- Nuovi impianti controllo accesso varchi e gestione decennale
- Gestione biennale della piattaforma gestionale controllo accesso varchi

La convenzione Consip Servizio Luce 3 prevede all'art. 3 del Capitolato di Appalto che nel canone siano ricomprese le seguenti attività:

- acquisto di energia elettrica (rif. par. 4.1);
- esercizio degli impianti (rif. par. 4.2);
- manutenzione ordinaria degli impianti (rif. par. 4.3);
- eventuale gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici (rif. par. 4.4);

La manutenzione straordinaria ed i lavori di adeguamento ed efficientamento sono, sempre all'art. 3, espressamente indicate come attività extra canone da pagarsi a parte con fondi comunali.

Compresi nel canone sono esclusivamente (i) una piccola parte degli interventi di manutenzione straordinaria e (ii) i lavori di adeguamento ed efficientamento fino ad un importo pari al 5% nel caso di convenzione con durata di 5 anni e del 10% nel caso della convenzione con durata 9 anni.

Pertanto risulta evidente che lo studio di fattibilità presentato da Linea Servizi prevede, come dallo specchio sotto riportato, maggiori attività rispetto a quanto previsto dalla convenzione CONSIP:

Descrizione Attività	Attività Compresa nella convenzione Consip	Attività compresa nel presente studio di fattibilità
Fornitura ed erogazione di energia elettrica	SI	SI
Esercizio degli impianti	SI	SI
Manutenzione ordinaria e programmata preventiva	SI	SI
Manutenzione straordinaria	Solo nella misura massima del 10%	SI
Adeguamento normativo, sia dal punto vista prettamente illuminotecnico che impiantistico, di tutti gli impianti oggetto della concessione.	Solo nella misura massima del 10%	SI
Realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica finalizzati in particolare al risparmio energetico.	Solo nella misura massima del 10%	SI
Eventuale gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici.	SI	SI
Garanzia circa i risultati illuminotecnici conseguiti per tutta la durata della	NO	SI

concessione.		
Adeguamento e ampliamento dell'impianto TVCC.	NO	SI
Realizzazione di nuovi impianti controllo accesso varchi	NO	SI
Gestione degli impianti TVCC	NO	SI
Gestione degli impianti controllo accesso varchi	NO	SI
Messa a disposizione degli importi necessari per il riscatto degli impianti da Enel Sole	NO	SI

Risulta evidente quindi che:

- gli obiettivi che il comune di Bottanuco si è prefissato di raggiungere non sono evidentemente raggiungibili con la convenzione CONSIP.
- Non risulta possibile paragonare economicamente la convenzione CONSIP LUCE 3 con la futura concessione in house in quanto la convenzione CONSIP LUCE 3 non comprende servizi essenziali previsti nel presente studio di fattibilità.

Occorre altresì tenere presente che la convenzione CONSIP è limitata quanto alle attività di Manutenzione Straordinaria le quali possono essere assegnate solo nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale (vd. tabella sopra), mentre nel quadro delineato dallo studio di fattibilità le attività di Manutenzione Straordinaria sono sempre previste (fatto salvi i casi patologici per atti vandalici, tumulti) e il Concedente conosce sin da principio la relativa entità economica.

## 4 CONCLUSIONI

Per tutte le motivazioni-considerazioni esposte nei capitoli precedenti possiamo affermare che sussiste la sostenibilità economica per un affidamento in house.

**Il progettista**

**Per. Ind. Nicola Mecca**

